

Studio legale
Via
00195 ROMA

OGGETTO: Richiesta di parere concernente l'accesso a documentazione relativa al Consorzio stradale Cortina d'Ampezzo.

Con nota del 20 maggio 2009 lo Studio legale – in nome e per conto del Dott. e della Sig.ra – ha inviato per conoscenza a questa Commissione richiesta di riesame indirizzata al Difensore Civico del Comune di Roma e diretta a valutare la legittimità del diniego opposto dal Consorzio stradale Cortina d'Ampezzo nei confronti di un'istanza di accesso degli istanti del 23 marzo 2009, richiedendo alla scrivente Commissione di “esprimere autorevole parere” in merito alla vertenza in oggetto.

In considerazione di tutto quanto sopra rappresentato – e delle attribuzioni legislativamente riconosciute in materia al Difensore Civico, cui la richiesta di riesame è stata correttamente indirizzata – si precisa che questa Commissione non può rendere un parere che interferirebbe con le competenze del Difensore Civico, il quale, peraltro, risulta essersi già pronunciato con nota del 15 giugno u.s.

Per quel che concerne, infine, la richiesta di integrazione di parere avanzata con fax del 3 luglio u.s., si chiede di chiarire a questa Commissione se si tratta di richiesta conseguente all'ulteriore risposta del Consorzio stradale Cortina d'Ampezzo in esito al pronunciamento del Difensore Civico del 15 giugno 2009, ovvero se trattasi di questione posta in astratto.

Al Comune di Arce
c.a. cons.,
.....,
Via Borgo Murata, 330
03032 ARCE (FR)

OGGETTO: Richiesta di parere concernente il diritto di accesso dei consiglieri comunali.

Con nota del 9 ottobre 2008, alcuni consiglieri del Comune di Arce hanno chiesto il parere della Commissione in merito al rigetto di una istanza di accesso presentata al fine di ottenere copia di atti concernenti un procedimento giudiziario concluso. Tale procedimento riguardava esclusivamente il Comune, in quanto aveva ad oggetto il sequestro di un'opera pubblica da parte della Procura della Repubblica di Cassino.

I richiedenti hanno specificato che, dopo l'apposizione dei sigilli da parte della magistratura, il Sindaco e la Giunta hanno nominato un avvocato (convenzionato con il Comune) per la predisposizione di un ricorso da presentare al Tribunale del riesame di Frosinone, affinché fossero tolti i sigilli in questione. Avverso la decisione del Tribunale del riesame, che aveva respinto la richiesta, lo stesso avvocato ha prodotto un ricorso alla Corte di Cassazione, la quale lo respingeva, definendo la questione.

In particolare, i consiglieri, sottolineando che l'intero iter del procedimento giudiziario si è concluso, hanno fatto richiesta di visionare e di avere successivamente copia dei ricorsi presentati dall'avvocato. Il Sindaco ha risposto che gli atti richiesti non sono in possesso del Comune e che l'avvocato non li ritiene visionabili in virtù del segreto professionale.

Successivamente, i consiglieri si sono rivolti alla Prefettura di Frosinone che, con nota del 19 settembre 2008, ha rappresentato che *“gli atti per i quali è stato chiesto l'accesso, essendo relativi a procedimenti giudiziari, sono sottratti alla disciplina generale dell'accesso agli atti amministrativi”*.

Sul punto la Commissione osserva quanto segue.

In via generale, va rilevato che il diritto d'accesso dei consiglieri comunali e provinciali agli atti amministrativi dell'ente locale è disciplinato espressamente dall'art. 43, comma 2, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico ordinamento degli enti locali), il quale prevede in capo agli stessi il diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente comunali o provinciali, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Dal contenuto di tale norma emerge chiaramente che i consiglieri comunali hanno diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento del proprio mandato, senza alcuna limitazione.

A tale affermazione consegue che una richiesta di accesso avanzata da un consigliere comunale a motivo dell'espletamento del proprio mandato risulta per ciò stesso congruamente motivata senza che occorra alcuna ulteriore precisazione circa le specifiche ragioni della richiesta e che essa non può essere disattesa dall'amministrazione.

Anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi, in virtù del *munus* agli stessi affidato (sentenze n. 2716 del 2004, n. 6742 del 2007 e n. 166 del 2008).

Per quanto attiene al caso di specie, avente ad oggetto la richiesta di accesso di consiglieri comunali in ordine a ricorsi che un avvocato ha prodotto in nome e per conto dell'amministrazione comunale, in via preliminare, si rappresenta che non osta al riconoscimento del diritto di accesso l'apposizione del segreto professionale, in quanto non si pone alcun problema di conflitto tra contrapposti interessi, alla luce della normativa esaminata. La giurisprudenza del Consiglio di Stato, infatti, si è orientata nel senso di ritenere che ai consiglieri comunali spetti un'ampia prerogativa a ottenere informazioni senza che possano essere opposti profili di riservatezza nel caso in cui la richiesta riguardi l'esercizio del mandato istituzionale, restando fermi, peraltro, gli obblighi di tutela del segreto e i divieti di divulgazione di dati personali secondo la vigente normativa sulla riservatezza (secondo la quale, ai sensi dell'art. 43, comma 2, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i consiglieri comunali e provinciali "*sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge*").

Per completezza, appare opportuno affrontare il problema della tipologia degli atti per i quali si chiede l'accesso (dati giudiziari), che potrebbe comportare l'applicazione della disciplina del differimento del diritto di accesso utilizzata allo scopo di assicurare una temporanea tutela degli interessi in corso di giudizio e di non compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa (art. 9, II comma, d.P.R. n. 184/2006).

Nel caso di specie, però, il procedimento giudiziario, secondo quanto rappresentato dai richiedenti, si è concluso, in quanto si è pronunciata la Corte di Cassazione in via definitiva.

Si aggiunga, peraltro, che in argomento è intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato n. 2716 del 4 maggio 2004, la quale nel ribadire l'ampio diritto di accesso dei consiglieri comunali nell'espletamento del loro mandato, ha precisato che "*i consiglieri comunali, nella loro veste di componenti del massimo organo di governo del Comune, hanno titolo ad accedere anche agli atti concernenti le vertenze nelle quali il Comune è coinvolto nonché ai pareri legali richiesti dall'amministrazione comunale, onde prenderne conoscenza e poter intervenire al riguardo*".

Per tali ragioni, la Commissione ritiene che la richiesta di accesso formulata dai consiglieri comunali del Comune di Arce sia da accogliere, previa acquisizione da parte del Comune dei ricorsi, attualmente in possesso dell'avvocato difensore.

Sig.
c/o
Viale
20068 PESCHIERA BORROMEO (MI)

OGGETTO: Richiesta di accesso in merito alla nomina di tutore.

Il Sig., con una prima nota in data 23 febbraio 2009, chiede alla Commissione per l'accesso "*che venga fatta al più presto una istanza presso il Tribunale del Giudice Tutelare affinché possa ricevere dallo stesso il dossier completo di nomina del mio tutore con l'acclusa motivazione dello stesso alla nomina del tutore*". Fa presente che tale documentazione sarebbe necessaria per dimostrare le proprie ragioni nell'ambito dell'iter processuale per il riconoscimento giudiziale dei propri genitori dallo stesso intrapreso.

Con nota del 10 marzo 2009 il Dipartimento per il coordinamento amministrativo presso la Presidenza del Consiglio suggeriva al Sig., anche a seguito di informazioni assunte presso le Amministrazioni interessate, di presentare un'istanza, corredata dal suo atto integrale di nascita, sia al Tribunale dei minori di Roma, sia al Presidente del Tribunale Civile – Ufficio del Giudice Tutelare di Roma.

Con nota del 27 marzo 2009, il Sig. ha riproposto la questione rappresentando che, nel corso degli ultimi anni, gli Uffici competenti sono stati da lui contattati e formalmente non hanno mai dato riscontro alle sue richieste. Egli chiede a tal riguardo un intervento del Dipartimento destinatario della missiva.

Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo presso la Presidenza del Consiglio ha già risposto nei termini istituzionalmente corretti al Sig. suggerendogli di rivolgersi alle uniche autorità che avrebbero potuto soddisfare la sua richiesta ove in possesso della documentazione richiesta. Non risulta dagli atti se il richiedente abbia presentato specifiche richieste alle autorità competenti in materia, ma è indubbio che l'autorità titolare di strumenti istruttori idonei a svolgere una pertinente indagine sull'esistenza dei documenti in questione e, soprattutto, legittimata ad acquisirli sia il giudice presso il quale l'interessato ha presentato istanza (o è in procinto di farlo) per il riconoscimento giudiziale di paternità e maternità. Di tale potestà istruttoria non sono titolari né il Dipartimento al quale il Sig. si è direttamente rivolto né questa Commissione per l'accesso che può esprimere sull'argomento solo pareri (neppure vincolanti per l'Amministrazione) e che, conseguentemente, non sono in grado di fornire all'interessato quell'ausilio sul quale il medesimo pensava di far affidamento.

Si può solo aggiungere che i documenti richiesti dal Sig., per i motivi da lui formulati, sono sicuramente ostensibili qualora ancora materialmente esistenti, ma sarà sempre il giudice adito nella potestà di chiederne l'esibizione alle autorità che ancora li detengano.

Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Dipartimento per il coordinamento
amministrativo
Via della Mercede, 9
00187 ROMA

OGGETTO: Accessibilità al “Piano di rientro del Comune di Roma” approvato con d.P.C.M. 5 dicembre 2008 e della documentazione allegata.

In virtù dell’art. 78 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella legge n. 133/2008, *“Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi strutturali di risanamento della finanza pubblica e nel rispetto dei principi indicati dall’art. 119 della Costituzione, nelle more dell’approvazione della legge di disciplina dell’ordinamento, anche contabile, di Roma Capitale ai sensi dell’art. 114, terzo comma, della Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Sindaco del Comune di Roma, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato è nominato Commissario straordinario del Governo per la ricognizione della situazione economico-finanziaria del Comune e delle società da esso partecipate, con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati, e per la predisposizione ed attuazione di un piano di rientro dall’indebitamento pregresso.”*

Con d.P.C.M. del 5 dicembre 2008, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha approvato il piano di rientro, presentato al Governo – in data 30 settembre 2008 ed integrato in data 22 ottobre 2008 – dal Commissario straordinario in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 78 del d.l. n. 112/2008.

Con nota del 5 febbraio 2009, la Soc. S.p.A. ha chiesto di accedere ed estrarre copia dei seguenti documenti:

1) degli atti procedimentali, del documento conclusivo e del Piano di rientro predisposto dalla Gestione Commissariale ai sensi dell’art. 78, comma 1, d.l. 25 giugno 2008 n. 112 e dell’art. 1, comma 4, del d.P.C.M. del 4 luglio 2008..... *“limitatamente alle valutazioni e determinazioni assunte in relazione ai crediti reclamati dalla scrivente.....”*;

2) del d.P.C.M., nonché dei relativi atti procedimentali presupposti o connessi, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha approvato il Piano di rientro..... *“limitatamente alle valutazioni e determinazioni assunte in relazione ai crediti reclamati dalla scrivente....”*

3) dei criteri adottati per la valutazione delle istanze e per l’ordine dei pagamenti vantati dalle Società partecipate nell’ambito della *procedura di rilevazione della situazione economico-finanziaria delle Società partecipate dal Comune di Roma*;

4) di ogni documento o provvedimento in qualsivoglia modo connesso o presupposto, al procedimento di valutazione e pagamento dei crediti dichiarati dalla scrivente;

La domanda di accesso, così come formulata dalla Soc. S.p.A., non implica aspetti di tutela della riservatezza di terzi considerato che la predetta Società richiede documentazione relativa alla sola sua posizione giuridica all’interno del procedimento di cui all’art. 78 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella legge n. 133/2008, e, conseguentemente, la richiesta può essere accolta senza che nessun dato o informazione attinenti alle altre società partecipate e creditrici del Comune di Roma

siano resi ostensibili.

La fattispecie, perdipiù, rientra in quella prevista dall'art. 10, legge n. 241/90, secondo cui il soggetto partecipante al procedimento amministrativo ha diritto all'accesso ai documenti in virtù della sua posizione endoprocedimentale senza necessità di provare la titolarità di un interesse qualificato (peraltro, sussistente nella specie) e senza che l'Amministrazione adita abbia l'obbligo di rendere edotte le ditte controinteressate della presentazione dell'istanza di accesso.

L'attività del Commissario straordinario, coadiuvato da tre sub-Commissari, è infatti parificata all'organo straordinario di liquidazione, ai sensi degli artt. 252 e ss. del d.lgs. n. 267/2000 – TUEL, e si inserisce in un procedimento amministrativo (*rectius*: procedura) che ha come principale finalità la rilevazione della massa passiva del Comune di Roma, nella quale il terzo creditore (nella specie, la S.p.A.) è chiamato a dare la prova del debito dell'ente territoriale e a riconciliare le reciproche posizioni creditorie e debitorie, a dimostrazione di una partecipazione attiva alla procedura ancorché la stessa abbia una funzione prevalentemente ricognitiva.

Ente Nazionale di Assistenza e
Previdenza Pittori, Scultori,
Musicisti, Scrittori, Autori
Drammatici
Via dei Sansovino, 6
00196 ROMA

OGGETTO: Regolamento diritto di accesso ai documenti dell'Ente.

Esaminato l'articolato del Regolamento in oggetto, questa Commissione osserva quanto segue:

- all'art. 1, comma 3, sembra impropria l'espressione "Il diritto di accesso si intende realizzato con l'affissione (...)", in quanto il diritto di accesso si concretizza con la visione o con l'estrazione di copia del documento da parte del soggetto richiedente. Forse il concetto che si voleva esprimere era quello che "*la pubblicità dell'atto amministrativo adottato dall'Ente si realizza con l'affissione(...).*";

- all'art. 10, che riguarda le categorie di atti sottratti al diritto di accesso, deve essere aggiunta l'espressione di salvaguardia opportunamente inserita nell'art. 9, comma 1, "la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici", così come stabilito dall'art. 24, comma 7, legge n. 241/90;

- all'art. 11, comma 6, e all'All. C), nell'informare l'interessato della facoltà di adire il T.A.R. avverso il diniego di accesso ai sensi dell'art. 25 (e non 35), comma 4, legge n. 241/90, è opportuno aggiungere anche quella di adire la Commissione per l'accesso;

- l'allegato B), che è il modello di accoglimento della domanda di accesso, riporta nella seconda parte del testo l'esplicitazione delle modalità di accesso che si riferiscono solo al caso di visione del documento (cfr., art. 6, comma 6 dello stesso Regolamento), che potrebbe essere fuorviante non ricomprendendo anche il diritto al rilascio di copia del documento richiesto che pure è correttamente previsto dal citato art.6, comma 3.

Si rimane in attesa delle modifiche suggerite.

Al Sig.
Via
32020 LIMANA (BL)

OGGETTO: Richiesta di informazioni presso la sede INPS di Belluno.

Il Sig. in data 31 maggio 2009 ha chiesto a questa Commissione di intervenire presso l'INPS al fine di ottenere dati a suo tempo richiesti.

In particolare riferisce che il 18 maggio u.s., al fine di tutelare le proprie posizioni giuridiche in un procedimento giudiziario in corso, aveva presentato istanza alla sede INPS di Belluno tesa ad ottenere informazioni circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai Sigg. e circa la loro assunzione presso la ditta

La citata amministrazione aveva rigettato l'istanza sulla base dell'esclusione prevista dal Regolamento interno dell'Istituto per la disciplina del diritto d'accesso, considerata l'esigenza della tutela della riservatezza.

La Commissione osserva, preliminarmente, che l'accesso è un istituto preordinato alla conoscenza di documenti amministrativi preesistenti e sufficientemente individuati. Difatti, ai sensi dell'art 22, comma 4 della legge n. 241/90, come modificata dalla legge n. 15/2005, non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano la forma di documento amministrativo ed, ancora, come previsto dalla successiva disciplina del regolamento di cui al d.P.R. n. 184/2006, art. 2, comma 2, l'accesso si esercita nei confronti di documenti materialmente esistenti e "la pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste d'accesso".

Pertanto, non può ritenersi accoglibile l'originaria istanza d'accesso del 18 maggio 2009, essendo rivolta ad ottenere una "dichiarazione attestante che..." e non un documento amministrativo già formato e/o detenuto dall'INPS.

Infine, va ricordato che i poteri di questa Commissione sono circoscritti dall'art 27, comma 5 della ricordata legge 241 e dall'art. 11 del d.P.R. 184/2006, laddove non è previsto alcun potere d'intervento presso le pubbliche amministrazioni, bensì espressione di pareri o adozione di decisioni in caso di ricorso (ritualmente presentato secondo le modalità dell'art. 12, comma 3 del suddetto d.P.R.) avverso il rigetto, espresso o tacito, d'istanze d'accesso.

ASL Roma G
Direzione Sanitaria P.O. Tivoli
Via Parrozzani, 3
00019 TIVOLI (RM)

OGGETTO: Accessibilità verbali di pronto soccorso.

Con nota del 20 maggio 2009 codesto Presidio ha chiesto di conoscere se sia tenuto a rilasciare ad un fiduciario dell'avvocato difensore del Sig., attualmente indagato per il reato di lesioni personali ai danni del Sig., il verbale con cui il 27 marzo scorso il pronto Soccorso di codesto Presidio ha constatato le lesioni suddette.

La Commissione, preso atto che l'accesso è chiesto ai sensi degli artt. 327 *bis* e 391 *quater* del codice di procedura penale, allo scopo di svolgere le investigazioni necessarie ai fini della difesa dell'indagato, esprime l'avviso che – in virtù degli artt. 24, comma 7, della legge n. 241/90 e 60 del decreto legislativo n. 196/2003 – l'accesso debba essere concesso, dal momento che la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi consiste in un diritto costituzionalmente garantito, qual è il diritto alla tutela giurisdizionale.

Sig.ra
Vicepresidente Associazione
C.U.C.C.I.A.
Via G. Verdi, 60/A
20021 BOLLATE (MI)

e, p.c. Al Difensore Civico Provinciale di
Milano
Via Vivaio,1
20123 MILANO

Alla Provincia di Milano
Ufficio Volontariato
Settore sviluppo delle
professionalità, volontariato,
associazionismo e terzo settore
Viale Piceno, 60
20129 MILANO

OGGETTO: Segnalazione di non conformazione alle indicazioni del Difensore Civico.

Con e-mail del 25 maggio e del 21 giugno 2009 la Signora, vice presidente della ONLUS C.U.C.C.I.A., ha segnalato a questa Commissione che la Provincia di Milano non si sarebbe conformata alle indicazioni date dal Difensore Civico provinciale all'Ufficio Provinciale del Volontariato in materia di partecipazione ai bandi per l'assistenza ai cani abbandonati.

Al riguardo la Commissione fa presente che sul piano amministrativo la questione è di esclusiva competenza del Difensore Civico, e che l'interessata, qualora ritenga che le indicazioni di tale Organo siano state illegittimamente disattese dall'Ufficio Provinciale del Volontariato, dovrà adire il T.A.R., ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge n. 241/90.

Università degli Studi del Piemonte
Orientale
Divisione Attività Istituzionali e del
Personale
Unità Operativa Legale
Palazzo del Rettorato
Via Duomo, 6
13100 VERCELLI

OGGETTO: Regolamento per l'accesso.

Con nota del 24 maggio 2009 codesta Università ha chiesto il parere di questa Commissione sul nuovo testo del regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi approvato nell'aprile-maggio scorsi dagli Organi accademici.

Al riguardo la Commissione osserva quanto segue:

- art. 1, comma 4: vanno cassate le parole “*non soggetti a pubblicità o pubblicazione,*” dal momento che tali circostanze non sono ostative all'accesso;
- art. 3, comma 2: la locuzione “*successivo art. 4, comma 1*” va corretta in “*successivo art. 4, comma 2*”;
- art. 3, comma 6: la minuziosa procedura prevista per l'accesso informale non corrisponde alla previsione dell'art. 5, comma 3, del dPR 12 aprile 2006 n. 184, secondo cui nel caso di accesso informale la richiesta va esaminata “*immediatamente e senza formalità*”;
- art. 4, comma 6: è opportuno precisare che se la domanda d'accesso perviene ad un ufficio incompetente, il relativo responsabile è tenuto a trasmetterla sollecitamente all'organo competente per l'adozione del provvedimento sull'accesso, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e), della legge n. 241/90. In ogni caso la parte finale del testo appare incompleta;
- art. 5, comma 1: va precisato che il procedimento d'accesso deve concludersi in ogni caso nel termine di trenta giorni, indipendentemente dall'esito positivo o negativo della domanda d'accesso;
- art. 5, comma 2: va aggiunto “*dandone comunicazione al richiedente*”;
- art. 7, comma 4: la disciplina sull'accesso non prevede la categoria degli atti “riservati”. Pertanto, la locuzione “*Qualora il documento abbia solo in parte carattere riservato*” andrebbe sostituita da “*Qualora il documento sia solo in parte non accessibile*”. Analoga modifica andrebbe introdotta nell'art. 10, comma 3;
- art. 10, comma 2: il testo è stato elaborato “*tenuto conto delle disposizioni introdotte dall'art.3 del d.P.C.M. 10 marzo 1999 n. 294*”. Ma il regolamento per l'accesso approvato tale decreto non ha carattere generale: ha per destinatari esclusivamente gli “organismi di informazione e di sicurezza” (CESIS, SISMI e SISDE); e per di più risale ad un momento anteriore alla maggior apertura del diritto d'accesso determinata dalla legge n. 205/2000. Pertanto non sembra che sussistano particolari motivi per tenere specifico conto di tale decreto. Si suggerisce quindi di eliminare l'accenno al decreto stesso e di valutare l'eventualità:
 - di limitare nel comma in esame l'attuale ampia casistica di casi di sottrazione all'accesso, tenuto anche conto che – come correttamente ricordato al successivo

comma 5 – ai richiedenti deve comunque essere garantito l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici;

- di inserire in un comma a sé i casi sub d), e), f) e g), in quanto oggetto non di diniego ma di semplice differimento dell'accesso;

- art. 10, comma 5: la locuzione conclusiva può determinare equivoci; sarebbe preferibile parlare "*di diritti della personalità o di altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile*", in conformità al disposto dell'art. 60 del decreto legislativo n. 196/2003;

- art. 11, comma 2, lett. d): dopo le parole "*provvedimento di aggiudicazione*" inserire "*definitiva*", per rendere il testo conforme all'attuale disposto dell'art. 13, comma 2, lett. c) e c) *bis*, del decreto legislativo n. 163/2006;

- art. 11, comma 4: dopo la parola "*visionare*" inserire "*ed estrarre copia*";

- art. 12, comma 1: non è perspicua la finalità della disposizione;

- art. 13: l'intero testo dell'articolo andrebbe riordinato, trattando prima il ricorso amministrativo a questa Commissione e poi l'eventuale ricorso al T.A.R. In ogni caso:

- al comma 1: non è comprensibile il rinvio al "*precedente articolo, comma 3*" (che parrebbe essere l'art. 24, comma 3, della legge 241/90);

- sempre al comma 1: l'ultimo periodo attiene all'iter amministrativo e non a quello giurisdizionale; e pertanto andrebbe collocato in una sede più opportuna;

- al comma 2, la frase "*Se la Commissione ritiene illegittimo il rifiuto o il differimento opposti dall'Università, quest'ultima emana entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione il provvedimento confermativo motivato*" potrebbe indurre a ritenere che l'Università sia tenuta a confermare provvedimenti illegittimi;

- sempre al comma 2, l'ultimo periodo va cassato, perché non semplicemente riproduttivo della disciplina legale (come nella parte precedente del comma) ma introduttivo di un nuovo termine processuale che, come tale, può essere stabilito solo dal legislatore.

Si resta pertanto in attesa di un nuovo testo del regolamento in esame, che tenga conto delle osservazioni suindicate.

Sig.
Sindaco Comune di Montemiletto
Via Roma, 2
83038 MONTEMILETTO (AV)

OGGETTO: Parere in ordine alla richiesta di accesso da parte di un cittadino residente nel Comune di Montemiletto per estrarre copia dell'elenco, pubblicato nell'albo pretorio, dei beneficiari di contributi per la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto in Irpinia ex lege n 219/81.

Il Sindaco del Comune di Montemiletto ha posto a questa Commissione i seguenti quesiti:

1) *se il cittadino del Comune, in qualità di beneficiario dei contributi per la ricostruzione ex lege n 219/81 per il sisma avvenuto in Irpinia nel 1980, abbia diritto ad ottenere, per difendere in giudizio i propri diritti, la copia dell'elenco dei provvedimenti concessivi dei predetti contributi, conservato dal Segretario comunale dopo essere stato affisso all'albo pretorio per dieci giorni;*

2) *se l'ente sia obbligato ad effettuare ai sensi dell'art 3 d.P.R. n 184/2006 la comunicazione ai controinteressati, tra i quali non solo i beneficiari dei contributi ma anche i componenti delle commissioni e dei sindaci pro tempore contemplati nei documenti oggetto di affissione.*

Quanto al primo quesito, questa Commissione ha in più occasioni precisato che, per l'accesso ad atti pubblicati deve ritenersi già realizzato il diritto di accesso, salvo l'obbligo della pubblica amministrazione di consentirne l'acquisizione di copia, qualora le modalità di pubblicazione, come nel caso di affissione nell'albo, soprattutto se temporanea, non consentano di estrarre copia dei documenti.

Pertanto, qualora la pubblicazione abbia carattere limitato nel tempo (come nella specie quella effettuata tramite albo), una volta trascorso il periodo di pubblicità, il diritto di accesso potrà essere esercitato nei modi di legge. Trattandosi, nella specie, di cittadino residente nel Comune interessato, non sussiste alcun ostacolo all'estrazione di copia dell'elenco alla stregua dell'art. 10, co. 2 d.lgs. n. 267/2000 che, disponendo la pubblicità di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, garantisce la più ampia informazione agli atti amministrativi dell'ente locale di appartenenza, anche al fine di esercitare la tutela nei confronti di disposizioni lesive di posizioni individuali.

Quanto al secondo profilo, nel caso vi siano controinteressati sempre relativamente ai documenti oggetto di affissione all'albo, non è necessario effettuare la comunicazione di cui all'art 3 d.P.R. n. 184/2006. Infatti, atteso che lo stesso ordinamento prevede una forma di pubblicità legale dell'elenco dei provvedimenti concessivi dei contributi, mediante pubblicazione integrale nell'albo comunale ex art 14 della legge n 219/81, è recessivo l'interesse del privato rispetto a quello della conoscenza dell'atto da parte della collettività (T.A.R. Sicilia-Catania, Sez. I, 30 ottobre 2008, n. 1893; T.A.R. Puglia-Lecce, Sez. II, 3 marzo 2008, n. 647; T.A.R. Toscana-Firenze Sez. II Sent., 17/04/2009, n. 673).

Sig.
Segretario Comunale
Comune di Montemiletto
Via Roma n 2
83038 MONTEMILETTO (AV)

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'accessibilità da parte di un cittadino residente nel Comune di Montemiletto al progetto preliminare definitivo per la riqualificazione urbana del centro storico di una frazione comunale (Montaperto).

Il Segretario Comunale di Montemiletto ha chiesto alla Commissione l'avviso sulla legittimità del diniego di accesso da parte di un cittadino del Comune che, in qualità di socio fondatore dell'Archeoclub d'Italia, aveva chiesto di visionare il progetto preliminare definitivo per la riqualificazione urbana del centro storico di una frazione comunale (Montaperto) al fine di studiare la trasformazione urbana della frazione dopo il vincolo ambientale apposto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Ha precisato che il diniego era stato fondato dall'amministrazione sul presupposto della mancata configurazione in capo al cittadino di un interesse diretto e concreto alla conoscenza di tale atto, aggiungendo che il difensore civico della Regione Campania aveva dichiarato l'illegittimità del rifiuto.

Come più volte affermato da questa Commissione e dalla giurisprudenza amministrativa, mentre la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi contenuta nell'art 22 della legge n 241/90 richiede per il soggetto non residente nel Comune la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante e sufficientemente qualificata; l'art. 10, co. 2 d.lgs. n. 267/2000 per il cittadino residente, non richiede di effettuare alcun riscontro sull'interesse diretto, concreto ed attuale dell'istante, configurando tale diritto di accesso alla stregua di un'azione popolare.

Nel caso in esame, essendo indubbio che l'istante fosse residente nel territorio del Comune che aveva approvato il progetto di riqualificazione urbana di una frazione (Montaperto), deve pertanto ritenersi illegittimo il diniego opposto all'istanza di accesso, avendo l'ente civico errato nell'effettuare il riscontro sull'interesse diretto, concreto e attuale del richiedente.

Dr.ssa
Segretario comunale
Comune di Torrita di Siena
Piazza G. Matteotti, 10
53049 TORRITA DI SIENA (SI)

OGGETTO: Esercizio del diritto di accesso da parte di un consigliere comunale del Comune di Torrita di Siena.

Con e-mail del 23.1.2009 il Segretario Comunale di Torrita di Siena chiede l'avviso di questa Commissione in ordine alla richiesta di un consigliere comunale, necessitata dall'adempimento di fini istituzionali, avente ad oggetto l'esame di "*timbrature, giustificativi per variazioni dovuti a casi particolari, incarichi remunerati extra, di tutti i dipendenti comunali per gli anni 2006 – 2007 e II e III quadrimestre 2008*".

La Commissione – richiamando l'oramai consolidato orientamento giurisprudenziale amministrativo che riconosce ai consiglieri comunali alla stregua dell'art 43 del d.lgs. n. 267/2000 *un diritto pieno e non comprimibile* "all'informazione" – ritiene accessibili le informazioni richieste, avendo l'interessato specificato la sua qualità e l'oggetto delle informazioni, da cui si desume che l'accesso è finalizzato, nell'esercizio del *munus* del consigliere comunale, al controllo sulla legalità ed economicità nella gestione delle risorse umane del Comune.

Non osta all'accessibilità a tali informazioni l'eventuale numero rilevante dei documenti richiesti. Infatti, dal momento che l'accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi, è evidente che, qualora l'esaudimento della richiesta possa essere di una certa gravosità o laboriosità per gli uffici comunali, il responsabile del procedimento, pur senza sospendere l'esercizio del diritto di accesso, potrà opportunamente graduarne nel tempo il concreto soddisfacimento, in modo da contemperare l'esigenza di corretta funzionalità dell'amministrazione con quella di esercizio del *munus* del consigliere, dilazionando opportunamente il rilascio delle copie richieste ma consentendo al politico di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto nelle giornate e negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

Alla Dr.ssa
Servizio Legale, Personale e
Contratti
Comune di Francavilla al Mare
Via C. D. Spiga n 4
65124 PESCARA

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'accesso di un cittadino ad atti relativi alla nomina del Direttore Generale del Comune di Francavilla al Mare.

Con e-mail del 16.6.2009 il responsabile del servizio legale del Comune di Francavilla al Mare chiede di conoscere il parere della Commissione sulla legittimità del diniego opposto dal Comune all'accesso agli atti della procedura di nomina del Direttore Generale dell'ente (dalla modifica del regolamento comunale, al decreto di nomina sino al contratto) rivolta da un cittadino, in possesso dei requisiti ed aspirante alla nomina. Lo stesso ha precisato che la scelta era stata effettuata dal Sindaco direttamente e fiduciarmente avvalendosi della procedura d'urgenza (dopo una modifica ad *hoc* del regolamento comunale attuata mediante delibera della Giunta) anziché della regolare procedura selettiva pubblica, aggiungendo che il diniego di accesso, formalizzato peraltro dallo stesso Direttore Generale, era fondato sul carattere normativo e di programmazione generale di alcuni provvedimenti richiesti nonché sul diritto alla riservatezza dello stesso direttore e che l'interessato intendeva proporre ricorso giurisdizionale avverso il diniego.

La Commissione ritiene indispensabile accertare se l'istante agli atti in questione sia un cittadino del Comune di Francavilla al Mare oppure no. Non specificandosi se il richiedente sia o meno cittadino residente nel Comune, è possibile esprimersi soltanto in termini generali ed astratti, articolando la risposta nei seguenti termini.

E' noto che la diversità di posizione tra cittadino residente e quello non residente nel Comune dà luogo ad un doppio regime del diritto di accesso secondo quanto disposto dall'art. 10 del d.lgs. n. 267/2000 che ha presupposti diversi dal diritto di accesso previsto dalla normativa generale di cui all'art 22 della legge n. 241/90 (arg. ex T.A.R. Puglia-Lecce Sez. II, 12/04/2005, n. 2067; T.A.R. Marche, 12/10/2001, n. 1133).

Nel caso l'istante sia un cittadino comunale, il diritto di accesso non è soggetto alla disciplina dettata dalla legge n. 241/90, essendo applicabile il disposto dell'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, che sancisce espressamente ed in linea generale il principio della pubblicità di tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale per i cittadini appartenenti ai predetti enti territoriali, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto stabilito dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

Poiché non risulta che tali eccezioni sussistano nel caso di specie, l'operato del Comune non potrebbe essere condiviso. Infatti, se ai sensi dell'art. 10, co. 2, d.lgs. 267/2000, il cittadino può accedere agli atti amministrativi dell'ente locale di appartenenza senza alcun condizionamento e senza necessità della previa indicazione delle ragioni della richiesta, dovendosi cautelare la sola segretezza degli atti la cui esibizione è vietata dalla legge o da esigenze di tutela della riservatezza dei terzi, è illegittimo il diniego opposto dall'amministrazione comunale all'istanza di accesso per

il carattere normativo ovvero programmatico degli atti della procedura di nomina ovvero per esigenze di riservatezza, non trattandosi di atti riservati per legge o per disposizione regolamentare.

Nel caso contrario, l'accesso potrà essere consentito previa dimostrazione della titolarità di una situazione giuridicamente rilevante e sufficientemente qualificata ex art 22, co. 1 lett b, della legge n 241/90.

Nella specie, pur essendo ignote le motivazioni poste a fondamento dell'istanza di accesso, non pare che l'amministrazione nutra seri dubbi sull'interesse rilevante e qualificato dell'istante, di fatto escluso dalla partecipazione alla procedura selettiva per la nomina.

In tale situazione, sarebbe dunque illegittimo il diniego all'accesso per le due ragioni stigmatizzate dall'ente in quanto, sotto il primo profilo, gli atti della procedura di nomina del direttore generale, come, ad esempio, il citato decreto di nomina e il contratto, non rientrano indubbiamente tra quelli di programmazione generale esclusi dall'accesso e comunque le delibere comunali, come ad esempio la delibera di integrazione del regolamento, sono accessibili, trattandosi di atti pubblicati nell'albo pretorio. Circa il secondo profilo, non sarebbe di ostacolo all'accesso la riservatezza dei terzi controinteressati, qualora l'istanza fosse esercitata per la cura o la difesa di un interesse giuridico, nei limiti in cui l'accesso è necessario alla difesa di quell'interesse.

Avv.
Via Ponte Redorta 13
24010 Branzi (BG)

OGGETTO: Richiesta di accesso a delibere comunali concernenti l'adozione di PGT (piano di governo del territorio).

L'Avv., con lettera indirizzata anche al Prefetto di Bergamo e a questa Commissione per quanto di competenza, chiede al Comune di Branzi (BG), di riesaminare il diniego opposto ad una sua domanda di accesso relativo a due delibere comunali riguardanti l'adozione del Piano di governo del Territorio (PGT), nell'ambito del cui procedimento aveva anche presentato delle osservazioni (anche esse respinte). Egli, inoltre, rafforza la propria richiesta facendo riferimento ad un consolidato orientamento di questa Commissione (e del giudice amministrativo) secondo cui alla pubblicazione mediante affissione all'albo pretorio deve necessariamente seguire il diritto di accesso di tutti i cittadini alla visione e al rilascio di copia di tutta la documentazione collegata a quelle delibere.

Il diritto di accesso alla visione e all'estrazione di copie di documenti richiesti all'autorità comunale dal cittadino-residente non soffre differenziazione, come sembra ritenere l'istante, dalla loro pubblicazione o meno nell'albo pretorio, non dipende cioè dalla pubblicità data dal Comune ai propri atti, ma esclusivamente dall'operatività dell'art. 10, TUEL, che assicura a tutti i cittadini il diritto di accesso agli atti amministrativi a prescindere dalla titolarità in capo al richiedente di una situazione giuridica qualificata come previsto, invece, per gli atti delle amministrazioni centrali (o organi periferici) dall'art. 22, comma 1, lett. b), legge n. 241/90. In questi sensi si è da tempo consolidata la giurisprudenza di questa Commissione (per alcune pronunce attinenti alla materia urbanistica, cfr., pareri del 7 aprile e 1 settembre 2008).

Poiché la richiesta dell'Avv. rientra nella fattispecie legale di cui al richiamato art. 10 del TUEL, il Comune di Branzi ha illegittimamente respinto la sua domanda di accesso.

PARERE

Ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, sullo schema di regolamento recante "Regolamento di Ateneo per l'esercizio dei documenti amministrativi, in attuazione della legge 7 agosto 1990 n. 241 e del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184" predisposto dall'Università degli Studi Roma Tre:

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riunitasi in data 14 luglio 2009;

VISTA la nota n. 23569 del 7 luglio 2009, con la quale è stato chiesto il parere sul predetto schema di regolamento;

ESAMINATI gli atti e udito il relatore;

OSSERVA

Premesso che la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella valutazione del testo regolamentare si attiene al criterio della verifica della sussistenza dei contenuti minimi essenziali previsti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

Il regolamento di Regolamento di Ateneo per l'esercizio dei documenti amministrativi è suddiviso in quattro capi, è, poi, composto da quattordici articoli e da un allegato relativo alla modulistica da utilizzare in caso di presentazione di un'istanza di accesso e da un tariffario, modificabile con decreto del direttore amministrativo

Passando all'esame del testo regolamentare si osserva che la struttura complessiva del medesimo appare corretta e conforme alle previsioni di legge generali.

Il testo in esame contiene una serie di disposizioni ripetitive ed esplicative di norme legislative e regolamentari già presenti, ed in vigore, nell'ordinamento, ed in particolare nella legge 7 agosto 1990 n. 241 e nel d.P.R. 12 aprile 2007, n. 184, che tuttavia si giustificano in considerazione delle finalità eminentemente pratiche del Regolamento, diretto a fornire agli interessati una guida unitaria e facilmente consultabile.

Pertanto, la Commissione ritiene che il sistema seguito dall'Università sia condivisibile, anche perché, per comodità di consultazione, le norme statali sono state riportate con caratteri tipografici idonei a rilevarne immediatamente la natura, ed esprime parere favorevole sul Regolamento sottoposto al suo esame ai sensi dell'art. 11, 1° comma, lett. a) del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, salvo integrare la parte finale del comma 1 dell'art. 10, con la precisazione " nei limiti previsti dall'art.24, comma 7 della legge n. 241 del 1990".

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Consiglio Superiore della Magistratura

Fatto

Il dott., giudice di Corte di cassazione e Commissario agli usi civici di Roma, con istanza del 30.4.2009 chiedeva al Consiglio Superiore della Magistratura (C.S.M.) di prendere visione del parere reso dall'Ufficio studi e documentazione, recante il numero 181/2009, depositato in data 18.3.2009, di cui è menzione nella delibera 21/4/2009 n. P9011/2009 prot., con cui era stata rigettata la richiesta, avanzata dal Primo Presidente della Corte di cassazione, di revoca dell'incarico di Commissario agli Usi Civici del ricorrente.

Tale istanza veniva rigettata con delibera 7.5.2009 del Comitato di Presidenza del C.S.M., comunicata con nota 14.5.2009 del Segretario generale del CSM, con la motivazione che il parere in questione costituirebbe un atto interno del C.S.M. non ostensibile.

In data 12.6.2009 il dott., a mezzo del proprio legale, adiva la Commissione per sentir dichiarare l'illegittimità del diniego dell'istanza di accesso in questione, sul rilievo della titolarità del suo diritto ad ottenere copia di tutti gli atti del procedimento attivato nei suoi confronti, ai sensi degli artt. 3 e 4 del R.d.lgs. n. 511/46, per un più completo ed informato esercizio del suo diritto di difesa.

Diritto

Il ricorso merita di essere accolto.

E' indubbio che il parere cui si riferisce l'istanza di accesso in questione ha natura di atto endoprocedimentale, trattandosi di un parere richiesto nell'ambito del procedimento attivato dalla richiesta, avanzata dal Primo Presidente della Corte di cassazione, di revoca dell'incarico di Commissario agli Usi Civici del ricorrente.

Pertanto deve essere riconosciuto il pieno diritto del ricorrente, quale soggetto nei cui confronti il provvedimento conclusivo del procedimento è destinato a produrre effetti diretti, ad accedere a tutti gli atti del procedimento, ivi compreso il parere richiesto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7, comma 1 e 10, lettera a) della legge n. 241/90.

Conseguentemente è evidente l'arbitrarietà del rifiuto del C.S.M. di consentire l'accesso al parere in questione, apoditticamente qualificato come atto interno e, pertanto, non ostensibile, laddove si tratta di un atto espressamente richiamato nel provvedimento conclusivo del procedimento idoneo ad integrare la motivazione della delibera del 7.5.2009.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Azienda Sanitaria locale ASL Roma C

Fatto

La Signora, con istanza dell'11.5.2009, chiedeva alla ASL Roma C di poter accedere ai documenti acquisiti nell'ambito del procedimento originato dall'esposto della ricorrente concernente l'erroneo rapporto redatto da un Centro diagnostico romano sulle risultanze delle rilevazioni di un *holter* cardiaco che le era stato applicato.

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza, la Signora adiva la Commissione per ottenere l'accesso ai documenti in questione.

Diritto

La Commissione rileva la propria incompetenza a decidere sul ricorso.

L'Amministrazione nei cui confronti è stato esercitato il diritto di accesso è qualificabile come Ente strumentale della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 502/92.

La competenza a riesaminare le determinazioni con cui è negato o differito l'accesso da parte di un'amministrazione regionale spetta al difensore civico competente per il relativo ambito territoriale, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/90, alla Commissione spettando esclusivamente la competenza a pronunciarsi nei confronti delle analoghe determinazioni delle amministrazioni statali.

Ad ogni buon conto la Commissione, nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza sull'attuazione del principio di conoscibilità dell'azione amministrativa, di cui all'art. 27 della legge n. 241/90, esprime parere favorevole all'accoglimento dell'istanza di accesso ai documenti acquisiti nell'ambito del procedimento originato dall'esposto della ricorrente, cui non può non riconoscersi la spettanza di un interesse diretto, concreto ed attuale a prendere cognizione degli stessi.

PQM

La Commissione dichiara la propria incompetenza a decidere sul ricorso, ex art. 25, comma 4 della legge n. 241/90, rendendo parere favorevole all'accoglimento dell'istanza di accesso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Associazione per la libertà di ricerca scientifica
contro

Amministrazione resistente: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Fatto

L'associazione per la libertà di ricerca scientifica, in data 30 aprile 2009, chiedeva all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di accedere agli atti e provvedimenti adottati dalla predetta Autorità in relazione a due denunce presentate dall'associazione ricorrente nei confronti della RAI S.p.A., relative alla violazione delle norme in materia di informazione televisiva da parte dei telegiornali delle tre emittenti RAI e del programma "In mezz'ora", denunce archiviate dall'Autorità con le delibere n. 37/09/CSP e n. 38/09/CSP in data 18.3.2009.

In data 12.5.2009 l'Autorità, tramite il Servizio di comunicazione politica e risoluzione dei conflitti di interesse comunicava l'accoglimento dell'istanza di accesso. In data 20.5.2009, in sede di svolgimento dell'accesso agli atti, l'Autorità non consentiva l'accesso alle note informative del 18.3.2009, inviate dal servizio comunicazione politica e risoluzione dei conflitti di interesse alla Commissione per i servizi e i prodotti, organo collegiale dell'Autorità competente a provvedere in materia di informazione televisiva.

Con ricorso del 19.6.2009 l'associazione per la libertà di ricerca scientifica adiva la Commissione per sentir dichiarare l'illegittimità del diniego di accesso alle predette note informative del 18.3.2009, menzionate nelle delibere conclusive dei procedimenti attivati con le denunce dell'associazione ricorrente.

In data 8.7.2009 la RAI S.p.A. inviava alla Commissione una memoria nella quale si doleva del fatto che l'istanza di accesso non era stata notificata alla RAI S.p.A., quale possibile soggetto controinteressato che potrebbe veder compromesso il proprio diritto alla riservatezza dall'esercizio del diritto di accesso, ex art. 22, comma 1) lettera c) della legge n. 241/90, stigmatizzando la preordinazione di tale istanza ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni, vale a dire al conseguimento di una finalità estranea al diritto di accesso, ex art. 24, comma 3 della legge n. 241/90.

In data 9.7.2009 l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni inviava una memoria nella quale giustificava il diniego dell'accesso impugnato dalla ricorrente alla stregua del regolamento in materia di accesso ai documenti adottato dall'Autorità con delibera n. 217/01CONS, nel testo risultante per effetto delle modifiche apportate con delibera n. 335/03/CONS, che all'art. 4 comma 1, lettera a) sottrae espressamente all'accesso le note, le proposte ed ogni altra elaborazione delle unità organizzative con funzione di studio e di preparazione del contenuto di atti.

Diritto

Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

Giova premettere, in linea generale, che, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 241/90, il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia si esercita

nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'art. 24 della legge.

Il T.A.R. Lazio, Sez. III, nella sentenza n. 1931 del 2006, ha affermato che le limitazioni del diritto di accesso enucleate dalla fonte regolamentare appaiono dotate di una maggiore stabilità allorchè provengano da un'Autorità di garanzia e di vigilanza.

La stessa sentenza, proprio con specifico riferimento all'art. 4, comma 1, lettera a) della delibera n. 217/01/CONS dell'A.G.COM., ne ha affermato la compatibilità con la normativa di rango primario, in ragione della delimitazione contenutistica della norma regolamentare in questione, di cui è stata ravvisata la analogia alla norma contenuta nell'art. 24, comma lettera c) della legge n. 241/90 che sottrae all'accesso "*..l'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione*".

Le note alle quali non è stato consentito l'accesso sono espressamente qualificate, nelle delibere che a tali note fanno richiamo, come proposte del servizio Comunicazione politica e Risoluzione dei conflitti di interesse, sicchè rientrano nel novero dei documenti sottratti all'accesso, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) del summenzionato Regolamento.

Pertanto, il diniego dell'accesso opposto alle note in questione da parte dell'Autorità appare legittimo.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: R.O.L. S.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Ministero dello Sviluppo Economico –
Comunicazioni

Fatto

La Società O.L. S.r.l., titolare, tra l'altro, dell'impresa di radiodiffusione sonora a carattere commerciale in ambito locale denominata R.D., in data 15.4.2008, chiedeva all'Ispettorato territoriale della Toscana di poter accedere ai documenti amministrativi del procedimento sfociato nel rilascio di un'autorizzazione, in via provvisoria e sperimentale, alla E. S.p.A., società proprietaria della R.De., tra l'altro esercente un impianto in località Monte Cetona (SI), alla variazione di frequenza da 90,750 Mhz a 90,800 Mhz ed all'aumento di potenza da 2000 a 4000 watt con diversa sistemazione tecnica del sistema radiante dell'impianto.

A sostegno dell'istanza di accesso la ricorrente assumeva di aver un interesse diretto, concreto ed attuale ad acquisire tali documenti, paventando il pericolo che l'impianto di Monte Cetona (collocato in un'area confinante con il territorio della provincia di Perugia), se non gestito correttamente, avrebbe potuto causare interferenze agli impianti ubicati nel territorio della provincia di Perugia, tra i quali figurano anche due impianti in concessione posseduti da R.D., uno in località Collepinò, nel territorio del Comune di Spello (PG), operante sulla frequenza 90,600 Mhz, l'altro in località Lacugnano (PG) sulla frequenza 90,800 Mhz.

Non avendo ottenuto risposta a tale istanza, la società ricorrente la reiterava in data 16.06.2008, 02.07.2008 e 07.11.2008.

Successivamente, a seguito di un'ulteriore richiesta di accesso, in data 7.4.2009, l'Amministrazione convocava telefonicamente la società ricorrente per la visione della documentazione.

In data 05.05.2009 venivano consegnati solamente alcuni dei documenti richiesti. In data 15.05.2009 la ricorrente chiedeva di poter accedere anche ai documenti ai quali non era stato consentito l'accesso in data 05.05.2009.

Con la nota del 28.05.2009 l'Ispettorato territoriale della Toscana, negava l'accesso a tali documenti, per la genericità della richiesta e per l'assenza di un interesse personale e concreto alla documentazione.

Con ricorso del 19 giugno 2009 la Società R.O.L. S.r.l. adiva la commissione per l'accesso ai documenti amministrativi per sentir ordinare all'Amministrazione di consentire alla ricorrente l'accesso agli atti riferiti alle autorizzazioni e/o alle modifiche tecniche e/o radioelettriche che possano aver comportato l'insorgere e l'aggravarsi delle interferenze alla ricezione dei programmi della ricorrente sulle frequenze FM 90,600 Mhz di Collepinò-baita, comune di Spello (PG) e FM 90,800 Mhz di Lacugnano (PG), in varie zone della provincia di Perugia, con particolare riferimento a 6 documenti già specificamente indicati in data 15.05.2009.

Diritto

Il ricorso merita di essere accolto.

La ricorrente ha certamente un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere ai documenti richiesti al fine di poter tutelare, anche in via giurisdizionale, i propri interessi giuridici, quale titolare di due impianti, in relazione ai disturbi interferenziali che si assume siano stati provocati dall'esercizio dell'impianto di Monte Cetona, a seguito dell'autorizzazione in via sperimentale e provvisoria alla variazione di frequenza ed all'aumento della potenza rilasciata in favore della E. S.p.A., ex art. 22 della legge n. 241/90.

Né si può sostenere che l'istanza di accesso del 15.05.2009 sia generica, dal momento che in essa sono indicati specificamente i documenti ai quali la società ricorrente intende accedere.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di Caserta

Fatto

Il Signor, dipendente del Comune di Maddaloni (Caserta) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con nota del 28.5.2009, avanzava formale istanza di accesso alla Prefettura di Caserta per ottenere copia della documentazione ad essa trasmessa dal Comando della stazione dei Carabinieri di Maddaloni relativa ad un episodio di detenzione di un coltello a serramanico, regolarmente denunciato dai Carabinieri all'autorità giudiziaria.

L'istanza di accesso era giustificata dall'intenzione del ricorrente – che assume che tale episodio non sarebbe stato riferito correttamente dai Carabinieri alla Prefettura di Caserta – di agire nelle competenti sedi amministrative e giudiziarie a tutela dei propri interessi giuridici, anche in considerazione del fatto che la Prefettura di Caserta, nell'informare il Comune di Maddaloni dell'episodio, aveva chiesto di conoscere quali provvedimenti disciplinari fossero stati eventualmente adottati nei suoi confronti ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla sua istanza di accesso, il Signor adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi per sentir disporre il riesame della predetta istanza di accesso da parte della Prefettura di Caserta.

Diritto

Il ricorso merita di essere accolto.

E' indubbio che il ricorrente vanta un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere alla documentazione richiesta, ex art. 22 della legge n. 241/90, la cui acquisizione appare funzionale alla tutela dei suoi interessi giuridici a fronte dell'asserito travisamento dei fatti, relativamente all'episodio denunciato dai Carabinieri all'autorità giudiziaria e reso noto alla Prefettura di Caserta e, indirettamente, al Comune di Maddaloni, datore del lavoro del ricorrente.

Pertanto il rigetto tacito dell'istanza di accesso del ricorrente risulta ingiustificato.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Soprintendenza ai Beni Architettonici di Firenze

Fatto

Il Signor, comproprietario ed abitante di un appartamento sito in un immobile vincolato ubicato nella città di Firenze, in data 30.5.2009, chiedeva alla Soprintendenza ai Beni Architettonici di Firenze di poter accedere all'intero fascicolo relativo all'immobile presso l'Archivio storico della Soprintendenza, per motivi di ordine storico e legale.

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza il Signor, in data 1.7.2009, adiva la Commissione per ottenere l'accesso ai documenti richiesti, facendo riferimento all'esigenza di tutelare in giudizio il suo diritto di proprietà, leso da alcuni condomini dell'immobile in cui abita che avrebbero arrecato ingenti danni all'edificio mediante lavori non consentiti dalla disciplina contenuta nel d.lgs. n. 42/2004.

Diritto

Il ricorso deve essere accolto.

Dall'esame dell'istanza di accesso e del ricorso è possibile evincere che il ricorrente mira a prendere cognizione della documentazione – custodita presso l'archivio storico della Soprintendenza di Firenze – relativa all'immobile di cui fa parte l'appartamento di sua proprietà, per difendere in giudizio il suo diritto di proprietà, asseritamente leso da condotte poste in essere da alcuni condomini, consistenti nella realizzazione di lavori non consentiti dalla vigente legislazione in materia di immobili vincolati che avrebbero cagionato ingenti danni all'edificio ed all'appartamento in cui abita il ricorrente.

Essendo innegabile la sussistenza, in capo al ricorrente, di un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere ai documenti richiesti, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/90, non vi è ragione per non accogliere l'istanza di accesso in questione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Economia e delle Finanze

Fatto

Il Signor, avendo richiesto all'Amministrazione di attivare un procedimento disciplinare nei confronti degli ufficiali del Nucleo della polizia tributaria di Roma – G.I.C.O. che nell'arco di quindici mesi avrebbero posto in essere atti diretti ad attribuire al ricorrente l'uso di un'utenza telefonica mai intestata al Signor e dallo stesso mai utilizzata, in data 25.5.2009 proponeva istanza di accesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze chiedendo di estrarre copia della documentazione ritenuta di interesse.

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza, il Signor, in data 2.7.2009, adiva la Commissione per ottenere l'accesso alla documentazione richiesta.

Diritto

Il ricorso deve essere accolto.

Dall'esame dell'istanza di accesso e del ricorso è possibile evincere che il ricorrente mira a prendere cognizione della documentazione relativa all'attività posta in essere a seguito della richiesta di procedimento disciplinare avanzata dal ricorrente nei confronti degli ufficiali del Nucleo della polizia tributaria di Roma – G.I.C.O. che nell'arco di quindici mesi avrebbero posto in essere atti diretti ad attribuire al ricorrente l'uso di un'utenza telefonica mai intestata al Signor e dallo stesso mai utilizzata.

Ciò, evidentemente, al fine di conoscere il seguito dato dall'Amministrazione a tale richiesta.

Essendo innegabile la sussistenza, in capo al ricorrente, di un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere ai documenti richiesti, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/90, non vi è ragione per non accogliere l'istanza di accesso in questione se ed in quanto vi siano documenti formati successivamente alla richiesta.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Liceo scientifico statale – Perugia

Fatto

La Sig.ra riferisce di aver presentato in data 26 marzo u.s. richiesta di accesso ai compiti scritti degli studenti, e, unitamente all'estratto del registro docenti ed al verbale del consiglio di classe del 19 novembre 2007 nelle parti riferibili ai suddetti studenti. La richiesta era motivata da fini comparativi.

L'istituto scolastico resistente, in data 24 aprile 2009, rispondeva all'odierno ricorrente che avrebbe assunto le determinazioni del caso dopo aver ottenuto l'assenso o il diniego all'accesso da parte dei genitori degli studenti controinteressati. Decorsi trenta giorni da tale nota, la Sig.ra ha presentato ricorso alla scrivente in data 23 giugno 2009, chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame per mancata notifica ai controinteressati. Dai documenti allegati risulta chiaramente che i controinteressati erano già stati individuati al momento della presentazione della richiesta di accesso, nelle persone dei genitori, legali rappresentanti, degli studenti cui i documenti oggetto dell'istanza si riferivano. Pertanto, al momento della presentazione del gravame alla Commissione, la ricorrente avrebbe dovuto notificare loro il gravame stesso secondo quanto stabilito dall'art. 12, comma 4, lett. *b*, d.P.R. n. 184/2006. Quindi, non avendo assolto l'incombente previsto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 12 comma 7, lett. *c*).

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Prof.

contro

Amministrazione resistente: Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione

Fatto

Il prof., docente a tempo determinato di matematica e fisica per gli anni scolastici 2007/2009, è stato sospeso temporaneamente dal servizio con provvedimento dell'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte datato 10 giugno 2008. Successivamente (nel mese di giugno 2009) la sospensione è divenuta definitiva. Contro il primo provvedimento disciplinare il ha presentato ricorso gerarchico che allo stato risulta ancora pendente.

Con istanza ricevuta in data 23 aprile da parte resistente, l'odierno ricorrente ha chiesto l'accesso al parere formulato dall'amministrazione nel febbraio del 2009 e relativo al ricorso gerarchico presentato dal prof. Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, in data 17 giugno u.s. il prof. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione contro il silenzio nel frattempo formatosi, chiedendone l'accoglimento nonché l'invito – in caso di accoglimento del gravame – all'amministrazione a spedirgli la documentazione richiesta.

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto. La richiesta di accesso dell'odierno ricorrente si inserisce paradigmaticamente nel novero dell'accesso endoprocedimentale di cui all'articolo 10, legge n. 241/90. Tale disposizione, significativamente, è inserita nel Capo III della legge dedicato, come noto, alla "Partecipazione al procedimento amministrativo". Tra i diritti delle parti (necessarie o eventuali) del procedimento figura espressamente quello di prendere visione degli atti del procedimento (senza necessità di addurre alcuna motivazione a sostegno della propria richiesta), salvo quanto previsto dall'articolo 24 della legge n. 241/90. Nel caso di specie la natura endoprocedimentale dell'accesso esercitato dall'odierno ricorrente è ulteriormente suffragata dalla circostanza che trattasi di procedimento contenzioso avviato ad istanza del medesimo.

Il parere espresso da parte resistente ed al quale non è stato consentito l'accesso sembra avere un ruolo di tutto rilievo nella vicenda che ha portato infine alla sospensione cautelare dal servizio contro l'odierno ricorrente. Pertanto si ritiene che il chiesto accesso debba essere consentito. L'istanza volta ad ottenere la spedizione del documento oggetto dall'istanza, viceversa, non può trovare accoglimento, stante il disposto di cui all'art. 7, comma 3, d.P.R. n. 184/2006 a norma del quale "L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto".

PQM

PLENUM 14 LUGLIO 2009

La Commissione accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Prof.

contro

Amministrazione resistente: Ufficio scolastico regionale per il Piemonte – direzione regionale e l'Istituto scolastico “.....” di (TO).

Fatto

Il prof., docente a tempo determinato di matematica e fisica presso l'I.I.S.S. di, è stato sottoposto nel corso del mese di maggio u.s. a procedimento ispettivo sulla base di una segnalazione inviata dal dirigente scolastico dell'istituto menzionato.

Tale procedimento ha determinato la sospensione cautelare dal servizio dell'odierno ricorrente. Pertanto, in data 8 maggio 2009 il ha chiesto l'accesso alla lettera che ha dato l'avvio al procedimento ispettivo ed a tutti i documenti ad essa collegati. Parte resistente ha differito l'accesso con provvedimento del 7 giugno u.s. in quanto, in forza del D.M. 10 gennaio 2006, n. 60, art. 3, comma 1, i documenti oggetto dell'istanza rientrano tra quelli per i quali l'amministrazione può disporre il differimento dell'accesso sino al termine del relativo procedimento.

Contro tale determinazione il prof. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 25 giugno 2009 chiedendone l'accoglimento. In data 8 luglio l'amministrazione ha comunicato – fornendone la prova – di aver accolto l'istanza di accesso invitando il richiedente ad esercitare il chiesto accesso.

Diritto

In via preliminare, tenuto conto della nota di parte resistente dell'8 luglio u.s. di cui alle premesse in fatto, la Commissione dichiara cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, dichiara la cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Compartimento della polizia stradale – Questura di Aosta

Fatto

Il Sig., in servizio presso la Questura di Aosta – servizio attualmente sospeso – riferisce di aver presentato in data 29 maggio u.s. istanza di accesso alle amministrazioni resistenti volta a prendere visione ed estrarre copia dei documenti relativi ai servizi ed alle attività svolte dalle altre volanti in servizio nello stesso turno del richiedente per il periodo dal 1 al 17 dicembre 2007, copia della denuncia acquisita in data 17 dicembre 2007 e copia degli atti redatti dal personale del Compartimento della polizia stradale in data 16 dicembre dello stesso anno.

Le istanze, così come il ricorso, non consentono di risalire alle ragioni per le quali l'istante ha domandato l'accesso ai suddetti documenti. In data 2 e 5 giugno u.s. rispettivamente la Questura ed il Ministero riscontravano l'istanza presentata dall'odierno ricorrente, chiedendo di meglio specificare le motivazioni sottese alle pretese ostensive.

Il, viceversa, si è rivolto direttamente alla scrivente presentando ricorso in data 22 giugno 2009, interpretando le note delle parti resistenti come dei dinieghi di accesso. In data 8 luglio Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Compartimento della polizia stradale ha trasmesso una memoria difensiva insistendo per il rigetto del gravame.

Diritto

La Commissione rileva l'infondatezza del gravame. In effetti, dall'esame sia delle istanze di accesso che del gravame presentato alla scrivente, non emerge con chiarezza quali siano i motivi posti alla base della pretesa ostensiva, come invece richiesto dall'art. 5, comma 2, d.P.R. n. 184/2006. Tale difetto è stato eccepito anche dalle amministrazioni resistenti le quali correttamente hanno chiesto chiarimenti in tal senso all'istante. D'altronde il contenuto dei provvedimenti impugnati non lascia margine di dubbio sulla circostanza che sia la Questura che il Ministero abbiano inteso adottare due decisioni interlocutorie in attesa di valutare la legittimazione all'accesso del richiedente. A riprova di tale ultimo assunto vale l'espressa sospensione del termine per la conclusione del procedimento di accesso fatta valere dalle parti resistenti. Queste ultime, invero, non hanno fatto altro che applicare il disposto di cui all'art. 6, comma 5, d.P.R. n. 184/2006 a tenore del quale "Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l'amministrazione entro dieci giorni, ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento comincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta". Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, il gravame non può trovare accoglimento.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: IPSIA di Frosinone

Fatto

La Sig.ra riferisce di aver presentato in data 31 maggio 2001 domanda per l'inclusione nelle graduatorie provinciali ad esaurimento per i profili di assistente amministrativo, assistente tecnico, guardarobiere e collaboratore scolastico. Dopo essere stata esclusa dalle suddette graduatorie per difetto dei prescritti requisiti, l'odierna ricorrente, a seguito di riesame da parte dell'amministrazione competente, è stata inserita nelle graduatorie a far data dal mese di marzo 2009.

Ritenendo di aver subito un danno da tale inserimento tardivo, la Sig.ra inoltrava richiesta di accesso all'amministrazione resistente in data 18 aprile u.s. chiedendo di poter estrarre copia dei verbali concernenti le operazioni di nomina per il profilo di assistente amministrativo dagli anni 2001/2002 al 2008/2009.

Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, in data 16 giugno u.s. la Sig.ra ha presentato ricorso alla scrivente chiedendone l'accoglimento.

In data 30 giugno parte resistente ha trasmesso alla scrivente una nota con la quale rende noto di non essere in possesso dei documenti richiesti i quali sono in realtà materialmente nella disponibilità dell'Ufficio scolastico provinciale di Frosinone. Riferisce altresì di aver concesso l'accesso all'odierna ricorrente relativamente agli atti concernenti le supplenze per gli anni dal 2006/2007 al 2008/2009.

Diritto

Preliminarmente la Commissione, preso atto della nota di parte resistente datata 30 giugno 2009, dichiara cessata la materia del contendere. Pur non avendo, invero, parte resistente dato seguito all'istanza nei trenta giorni successivi alla presentazione dell'istanza di accesso, si rileva come la stessa abbia consentito l'accesso ai documenti in suo possesso, rimandando, peraltro, all'USP di Frosinone la decisione in merito all'ostensibilità dei restanti documenti.

PQM

La Commissione, letto il ricorso, dichiara cessata la materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Ufficio scolastico provinciale di Frosinone

Fatto

La Sig.ra riferisce di aver presentato in data 31 maggio 2001 domanda per l'inclusione nelle graduatorie provinciali ad esaurimento per i profili di assistente amministrativo, assistente tecnico, guardarobiere e collaboratore scolastico. Dopo essere stata esclusa dalle suddette graduatorie per difetto dei prescritti requisiti, l'odierna ricorrente, a seguito di riesame da parte dell'amministrazione competente, è stata inserita nelle graduatorie a far data dal mese di marzo 2009.

Ritenendo di aver subito un danno da tale inserimento tardivo, la Sig.ra inoltrava richiesta di accesso all'amministrazione resistente in data 18 aprile u.s. chiedendo di poter estrarre copia dei verbali concernenti le operazioni di nomina per il profilo di assistente amministrativo dagli anni 2001/2002 al 2008/2009.

In data 23 maggio l'amministrazione resistente rispondeva all'istanza di accesso affermando che le operazioni di conferimento degli incarichi sono state effettuate dai singoli istituti scolastici ai quali pertanto va indirizzata la domanda di accesso. Occorre, al riguardo, mettere in rilievo che l'odierna ricorrente ha presentato analoga istanza di accesso all'IPSIA di Frosinone il quale, dopo essere rimasto silente per trenta giorni, a seguito della comunicazione di ricorso contro tale silenzio ha riferito alla scrivente che i documenti domandati sono in possesso dell'USP di Frosinone.

Contro il provvedimento del 23 maggio di cui sopra, la Sig.ra ha presentato ricorso alla scrivente in data 16 giugno u.s. chiedendone l'accoglimento. L'amministrazione in data 7 luglio 2009 ha trasmesso una nota difensiva nella quale afferma, tra l'altro, che la ricorrente non è stata mai inserita nelle graduatorie di cui sopra.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva come il provvedimento impugnato non costituisca un vero e proprio diniego di accesso. Esso, piuttosto, si limita a dare atto della circostanza relativa al non possesso da parte dell'IPSIA dei documenti richiesti, invitando la richiedente a inoltrare l'istanza alle amministrazioni detentrici degli stessi.

A tale riguardo, prescindendo dal fatto che sarebbe spettato a parte resistente l'onere di trasmettere l'istanza della ricorrente agli istituti in possesso della documentazione domandata, questa Commissione rileva che uno di tali istituti contro il quale è stato presentato analogo gravame dinanzi la scrivente, ha comunicato che i documenti sono effettivamente in possesso dell'USP di Frosinone.

Pertanto, considerata l'incertezza in merito a quale sia l'amministrazione in possesso dei documenti, la Commissione invita parte resistente a fornire chiarimenti in proposito entro il termine di quindici giorni dalla presente decisione, restando interrotto il termine per la decisione di merito. Considerato inoltre che l'amministrazione nega la

circostanza dell'inserimento tardivo nelle graduatorie provinciali ad esaurimento per i profili di assistente amministrativo, assistente tecnico, guardarobiere e collaboratore scolastico e che tale profilo è decisivo per valutare la sussistenza di un interesse qualificato al chiesto accesso da parte della ricorrente, si invita quest'ultima a fornire la prova dell'avvenuto inserimento nelle suddette graduatorie.

PQM

La Commissione, letto il ricorso, invita parte resistente a fornire entro quindici giorni i chiarimenti di cui alle premesse in fatto e in diritto della presente decisione. La Commissione invita altresì parte ricorrente a fornire la prova dell'avvenuto inserimento nelle suddette graduatorie.

I termini della decisione di merito sono interrotti sino all'assolvimento del suddetto onere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Comando provinciale dei carabinieri – Ragusa

Fatto

Il Sig., brigadiere dei carabinieri in servizio presso la stazione di Modica, riferisce di aver presentato in data 26 marzo u.s. istanza di accesso all'amministrazione resistente tesa a prendere visione ed estrarre copia di alcuni documenti relativi al trasferimento alla sede di Modica disposto nei confronti dell'istante.

L'amministrazione con provvedimento del 14 maggio, notificato il 26 maggio 2009, ha negato l'accesso non ravvisando un interesse qualificato in capo all'accedente e ritenendo l'istanza di accesso preordinata ad un controllo diffuso sull'operato dell'amministrazione stessa. Contro tale determinazione il ha presentato ricorso in data 23 giugno u.s. chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), legge n. 241/90, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia.

Nel caso in esame, non è dubbia la posizione qualificata del richiedente, atteso che i documenti di cui si chiede di conoscere il contenuto, afferiscono direttamente alla sfera giuridico-soggettiva dell'odierno ricorrente e quindi l'accesso deve essere consentito, non configurandosi, al contrario di quanto asserito da parte resistente, alcun controllo diffuso – come tale vietato – sull'agire dell'amministrazione.

PQM

PLENUM 14 LUGLIO 2009

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Avv. – Sindaco del Comune di
contro

Amministrazione resistente: Agenzia del Demanio – Filiale Calabria – sede di
Catanzaro

Fatto

L'avv. nella sua qualità di Sindaco del Comune di – a seguito di un provvedimento dell'Agenzia del Demanio – Filiale Calabria – sede di Catanzaro con cui veniva richiesto al comune il pagamento di ingenti somme sul presupposto dell'occupazione senza titolo di alcune aree demaniali con opere pubbliche – il 12 maggio 2009 ha chiesto all'Agenzia il rilascio di copia del parere reso dall'Avvocatura dello Stato di Catanzaro in merito alla validità dei titoli concessori rilasciati al comune.

Con nota del 15 maggio 2009, l'amministrazione ha rigettato la suddetta istanza di accesso sulla base di quanto disposto dal d.P.C.M. 26 ottobre 1996, n. 200.

Pertanto, l'istante il 23 giugno 2009 ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, per ottenere l'accesso a quanto richiesto.

Con nota del 26 giugno 2009, l'Agenzia del Demanio ha ribadito il diniego espresso.

Diritto

Nel caso in questione il ricorrente ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione, con relativa estrazione di copia, del parere reso dall'Avvocatura dello Stato in merito alla validità dei titoli concessori rilasciati allo stesso comune di per l'occupazione di alcune aree demaniali con opere pubbliche.

In merito al diniego opposto dall'amministrazione, si evidenzia che lo stesso è fondato.

In effetti, il d.P.C.M. 26 gennaio 1996, n. 200, Regolamento recante norme per la disciplina delle categorie di documenti formati o comunque rientranti nell'ambito delle attribuzioni dell'Avvocatura dello Stato sottratti al diritto di accesso, stabilisce che "ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti fra difensore e difeso" sono sottratti all'accesso i pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto e la inerente corrispondenza, nonché gli atti defensionali (art. 2, comma 1, lett. a) e b). Inoltre, secondo la prevalente giurisprudenza, i pareri dell'Avvocatura distrettuale dello Stato si considerano accessibili solo nel caso in cui siano riferiti all'iter procedimentale e si innestino pertanto nel provvedimento finale e non anche nel caso in cui attengano alle tesi difensive di un procedimento giurisdizionale potenziale o in atto (C.d.S., Sez. V, n. 1983 del 2001, T.A.R. Veneto, Sez. I, n. 2124 del 2005) perchè in tal caso risultano coperti da segreto professionale (art. 622 c.p. e 200 c.p.p.), e, quindi, sono sottratti all'accesso.

Nella specie, poiché il parere richiesto attiene ad una potenziale lite tra

PLENUM 14 LUGLIO 2009

l'Agencia del Demanio ed il comune, l'accesso deve ritenersi escluso.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Conservatorio Statale di musica di Trieste

Fatto

Il Signor – in qualità di allievo di alcuni corsi tenuti presso il Conservatorio Statale di musica di Trieste – ha formulato a quest'ultimo istituto diverse istanze di accesso (tra il 25 marzo e il 9 giugno 2009) volte ad ottenere una serie di documenti relativi ai corsi stessi, ai verbali delle commissioni preposte, nonché ai criteri adottati per il riconoscimento agli allievi dei crediti formativi, per tutelare i propri diritti presso le autorità amministrative competenti.

L'istituto, con fax del 9 giugno, ha trasmesso all'istante copia di quanto da lui sollecitato – privo degli allegati – e nella stessa data, con mail, ha ribadito di avere assolto integralmente la richiesta di accesso formulata da quest'ultimo.

Il Signor, non ritenendosi soddisfatto e considerando autorizzato l'accesso agli atti solo parzialmente, ha inviato dei nuovi solleciti all'istituto (da ultimo il 10 ed il 15 giugno 2009) per potere avere accesso anche agli allegati ai verbali, in cui compaiono gli altri candidati, e comparare in tal modo la propria posizione con la posizione di questi ultimi nel riconoscimento dei crediti.

Non avendo avuto alcun riscontro a queste ultime richieste, il Signor il 23 giugno 2009 ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, per ottenere l'accesso integrale agli atti richiesti.

Il 9 ed il 10 luglio 2009, il Conservatorio Statale di musica di Trieste ha inviato alla scrivente Commissione delle memorie.

Diritto

La Commissione, in via preliminare, rileva che non sono trascorsi per l'istituto investito della richiesta di accesso i termini di legge previsti entro cui dare seguito o meno ad un'istanza di accesso.

Ai sensi dell'art. 25, comma 4, legge n. 241/90, infatti, solo “decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta” di accesso, questa si intende respinta.

Nel caso di specie, l'istante ha effettuato l'ultimo sollecito il 15 giugno 2009 e successivamente ha presentato ricorso alla scrivente Commissione il 23 giugno 2009, senza attendere alcun nuovo riscontro dall'istituto scolastico.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrenti:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Civile

Fatto

La Signora, impiegata pubblica, l'11 maggio 2009 ha presentato al Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Civile di Roma un'istanza di accesso volta alla visione dell'integrale documentazione relativa alla graduatoria dei punteggi per l'assegnazione dei soggiorni al personale civile, per tutelare il proprio diritto a fruire di tale beneficio.

Decorsi i termini di legge senza avere ricevuto alcun riscontro in merito all'istanza di accesso presentata, la Signora il 26 giugno 2009 ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, contro il suddetto tacito diniego ed ottenere così l'accesso agli atti richiesti.

Il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Civile Prefettura di Roma con nota del 1 luglio 2009 ha invitato l'odierna ricorrente a prendere contatto con gli uffici competenti per la visione dei documenti richiesti e per conoscenza lo ha comunicato alla scrivente Commissione, anche con successiva memoria pervenuta il 10 luglio 2009.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Direzione Provinciale del Lavoro di Firenze

Fatto

La Signora, a seguito dell'ispezione dei funzionari della Direzione Provinciale del Lavoro di Firenze avvenuta il 7 maggio 2009 presso il proprio studio medico, in data 27 maggio 2009 ha chiesto a questa stessa amministrazione di avere accesso agli atti delle dichiarazioni sottoscritte dalla Signora, (aspirante dipendente dell'odierna ricorrente) "per controllare e difendere i propri interessi giuridici nell'ottica di valutare la possibilità di potere dimostrare l'insussistenza degli addebiti" a lei stessa contestati.

Il dirigente competente della Direzione Provinciale del Lavoro di Firenze, con nota del 10 giugno 2009, ha negato l'accesso richiesto.

Pertanto, il 26 giugno 2009, l'istante ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, contro il suddetto diniego per avere copia di quanto richiesto.

Con nota dell'8 luglio 2009, l'amministrazione resistente ha confermato il diniego espresso.

Diritto

La Commissione, in primo luogo, rileva che la sentenza n. 1842 del 22 aprile 2008 del Consiglio di Stato, Sez. VI, riferita, in particolare, alla fattispecie dell'accesso alle dichiarazioni rese da soggetti ancorché cessati dal rapporto di lavoro, esprime il principio secondo il quale la sottrazione al diritto di accesso della documentazione acquisita dagli ispettori del lavoro nell'ambito dell'attività di controllo loro affidata risponderrebbe specificamente ad esigenze di riservatezza di coloro che hanno reso dichiarazioni, riguardanti la propria persona o anche altri soggetti, senza autorizzarne la divulgazione.

Ed, infatti, secondo quanto disposto nella citata sentenza "*l'avvenuta cessazione di un rapporto di lavoro non esclude, infatti, l'esigenza di riservatezza di chi abbia reso dichiarazioni, riguardanti se stesso o anche altri soggetti, senza autorizzarne la divulgazione, non attenendo la sfera di interessi in questione alla sola tutela delle posizioni del lavoratore ed essendo queste ultime, comunque, rilevanti anche in rapporto all'ambiente professionale di appartenenza più largamente inteso*".

Dunque, a contrario, laddove venga autorizzata la divulgazione da parte del soggetto che ha reso le dichiarazioni, non sussiste una esigenza di tutela di riservatezza.

Nella fattispecie concernente il ricorso in esame, invece, la persona che ha reso le dichiarazioni agli ispettori del lavoro, la Signora, ha espresso formalmente il proprio assenso all'accesso richiesto dall'odierna ricorrente, oltre ad aver richiesto lei stessa in passato l'accesso alla medesima documentazione.

Pertanto, in tale ipotesi non si ravvisano le esigenze di riservatezza richiamate nella decisione del Consiglio di Stato citate dall'amministrazione resistente a

fondamento del diniego opposto e si ritiene accoglibile l'istanza di accesso formulata.

Inoltre, ad avvalorare la fondatezza del ricorso in esame, vi è in ogni caso anche la sussistenza di un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante, ai sensi del nuovo art. 22 della legge n. 241/90, ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti.

Infatti, oltre questa Commissione, anche il giudice amministrativo di prime cure, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato "ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (T.A.R. Campania-Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche C.d.S., Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

Al riguardo, si rileva infine che la più recente giurisprudenza si è espressa sul tema, affermando anche la prevalenza del diritto di accesso rispetto al diritto di riservatezza, quando esso è rivolto a garantire un diritto costituzionale quale il diritto alla tutela giurisdizionale, così come sancito dall'art. 24 Cost. (T.A.R. Puglia-Bari, Sez. I, 22 marzo 2005, n. 1267, Consiglio di Stato, Sez. V., 22 giugno 1998, n. 923). Ed il novellato art. 24, comma 7, della legge n. 241/90 ha recepito tale orientamento giurisprudenziale, affermando che "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici".

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Consiglio Nazionale delle Ricerche – Ufficio concorsi e borse di studio – Roma

Fatto

Il Signor – quale partecipante risultato inidoneo ad un concorso indetto dal Consiglio Nazionale delle Ricerche – il 3 giugno 2009 ha richiesto al Consiglio Nazionale delle Ricerche – Ufficio concorsi e borse di studio di Roma di avere accesso ai seguenti documenti:

- verbale riunione preliminare della commissione;
- verbale di definizione dei criteri per l'individuazione e la formulazione dei quesiti della prova orale;
- verbale relativo alla prova sostenuta da lui medesimo, contenente la registrazione dei quesiti posti e del giudizio espresso.

In particolare, il Signor ha fondato la propria istanza al fine di verificare se sussistano elementi di illegittimità nello svolgimento del suddetto concorso e quindi per tutelare i propri diritti.

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Ufficio concorsi e borse di studio di Roma, con nota dell'8 giugno, ha differito l'esercizio del diritto di accesso all'atto di adozione del provvedimento finale della procedura concorsuale in questione, ai sensi dell'art. 12, commi 2 bis e 4 del provvedimento organizzatorio n. 22 del 18 maggio 2007 come integrato e modificato dal provvedimento n. 62 dell'8 novembre 2007.

L'istante il 7 luglio 2009 ha dunque presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, per ottenere l'accesso agli atti richiesti.

Con nota dell'8 luglio 2009, l'amministrazione resistente ha chiesto alla scrivente Commissione di dichiarare inammissibile il ricorso in esame.

Diritto

La Commissione, in via preliminare, rileva la sussistenza, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241/90, dell'interesse dell'istante ad ottenere copia degli atti relativi ad una prova concorsuale, per la tutela dei propri diritti, conformemente a quanto disciplinato dall'art. 24, comma 7, legge n. 241/90.

Tuttavia, legittimamente l'amministrazione può disporre il differimento dell'esercizio del diritto di accesso con riguardo ai documenti richiesti dall'istante, che potranno essere consegnati nel momento della chiusura delle operazioni concorsuali, secondo quanto già disposto da questa stessa Commissione con la decisione adottata nella seduta del 16 settembre 2008 in cui è stato previsto che *“il differimento dell'accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'articolo 24, comma 6, della legge, o per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa”*.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Consiglio Nazionale delle Ricerche – Ufficio concorsi e borse di studio – Roma

Fatto

Il Signor – quale partecipante risultato inidoneo ad un concorso indetto dal Consiglio Nazionale delle Ricerche – il 3 giugno 2009 ha richiesto al Consiglio Nazionale delle Ricerche – Ufficio concorsi e borse di studio di Roma di avere accesso ai decreti di nomina delle commissioni esaminatrici di precedenti concorsi – concernenti la stessa tematica di lavoro del concorso al quale l'odierno ricorrente ha preso parte – con i quali sono stati assunte tre persone specificamente individuate tra il 1985 e il 1987, per comparare i dati delle precedenti procedure concorsuali con la procedura attuale e dimostrare, di conseguenza, l'illegittimità di quest'ultima.

In particolare, ad avviso dell'odierno ricorrente i componenti della commissione della procedura concorsuale alla quale ha preso parte non erano in possesso dei "requisiti professionali adeguati e richiesti dalla legge per la tipologia di materia" alla quale appartenevano i due posti messi a concorso.

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Ufficio concorsi e borse di studio di Roma – valutando la suddetta istanza di accesso come riferita all'attuale procedura concorsuale ancora in corso, con nota dell'8 giugno, ha differito l'esercizio del diritto di accesso all'atto di adozione del relativo provvedimento finale.

Pertanto, l'istante il 26 giugno 2009 ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, per ottenere l'accesso agli atti richiesti.

Con nota dell'8 luglio 2009, l'amministrazione resistente ha chiesto alla scrivente Commissione di dichiarare inammissibile il ricorso in esame avendo, con nota del 2 luglio 2009, sostanzialmente, informato il ricorrente circa i riferimenti normativi in base ai quali vengono nominati i componenti delle Commissioni d'esame, sia attualmente che per il periodo 1985/87. Con la stessa nota, peraltro, la domanda d'accesso è stata nuovamente rigettata.

Diritto

In via preliminare, la Commissione rileva la discrasia tra quanto chiesto dall'odierno ricorrente e quanto disposto dall'amministrazione con la propria risposta.

E', infatti, evidente che l'amministrazione ha valutato l'istanza di accesso presentata dall'odierno ricorrente come riferita alla procedura concorsuale ancora in corso, alla quale quest'ultimo ha preso parte – differendo dunque l'esercizio del diritto di accesso all'atto di adozione del relativo provvedimento finale – e non agli atti in realtà richiesti che invece si riferiscono a procedure concorsuali antecedenti e quindi concluse.

Premesso quanto sopra, la Commissione espone quanto segue.

Nessun dubbio sulla legittimazione attiva del ricorrente che, secondo quanto

previsto dall'art. 22 della legge n. 241/90, risulta titolare di un interesse diretto, differenziato rispetto alla generalità e collegato alla documentazione oggetto della richiesta d'accesso, avendo lo stesso ricorrente partecipato ad una procedura concorsuale del tipo analogo a quella cui si riferisce l'odierna istanza d'accesso. Tale circostanza è, inoltre, ulteriormente suffragata dalla dichiarata intenzione, già nell'istanza d'accesso, di agire nelle sedi opportune per la tutela delle proprie posizioni giuridiche ai sensi dell'art. 24 co. 7 della legge n. 241, per comparare i dati delle precedenti procedure concorsuali con la procedura attuale e dimostrare, di conseguenza, l'illegittimità di quest'ultima.

I due profili, pertanto, soddisfano le condizioni richieste dalla richiamata normativa, determinando la fondatezza del gravame.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: di & C s.n.c.
contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –
Direzione Generale per la sicurezza stradale-Roma
e nei confronti di

Controinteressato: S.p.A.

Fatto

Il Signor, in qualità di legale rappresentante della
di & C s.n.c. – con istanza pervenuta al destinatario il 22 maggio 2009 –
ha chiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la
sicurezza stradale-Roma l'estrazione di copia di diversa e numerosa documentazione
per tutelare i propri diritti nel giudizio civile pendente innanzi al giudice di pace di
Verbania, avente ad oggetto l'opposizione ad un verbale di contestazione redatto nei
confronti della suddetta società dalla sezione polizia stradale di Verbania per violazione
del codice della strada, rilevata a mezzo di apparecchiatura autovelox 104/C2.

Con nota del 4 giugno 2009, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –
Direzione Generale per la sicurezza stradale-Roma ha indicato all'istante gli uffici a cui
rivolgere la propria richiesta, precisando l'esclusione dall'accesso degli atti coperti dalle
norme sulla riservatezza.

Pertanto, l'istante il 30 giugno 2009 ha presentato ricorso alla Commissione, ai
sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, per ottenere l'accesso a quanto richiesto.

Il 9 luglio 2009, la parte controinteressata S.p.A. ha presentato una
memoria nella quale, a tutela dei propri dati riservati, ha chiesto il rigetto del ricorso in
esame e, nella denegata ipotesi in cui lo stesso dovesse essere accolto, la limitazione del
diritto di accesso dell'istante alla sola visione e non anche alla copia degli atti, con
l'esclusione dei documenti coperti da segreto commerciale, la cui divulgazione
pregiudicherebbe la capacità concorrenziale della società.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005,
afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto,
attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al
documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di
accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera
dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il
soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina
prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè
fatto valere allo scopo di recare molestia o nocumento) e adeguatamente motivato, con
riferimento alle ragioni che vanno espone nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia, e non solo visione, di quanto richiesto, per poter procedere alla tutela dei propri diritti in sede giurisdizionale; ciò ai sensi dell'art. 24, comma 7 della legge, n. 241/90.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: "Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (T.A.R. Campania-Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche C.d.S., Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

Infine, si precisa che a tutela dei dati riservati della parte controinteressata S.p.A., l'esercizio del diritto di accesso dell'istante sarà consentito con l'oscuramento dei dati e dei documenti coperti da segreto commerciale, la cui divulgazione pregiudicherebbe la capacità concorrenziale della stessa società S.p.A.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso con le limitazioni di cui in diritto.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di Vimercate

Fatto

....., quale presidente dell'associazione commercianti del mandamento di Vimercate (ASCOM), dopo essere venuto a conoscenza dagli organi di stampa locali che la S.p.A. avrebbe presentato richiesta, presso il comune di Vimercate per la realizzazione di un vasto complesso commerciale in vista dell'adozione del nuovo piano di governo del territorio ha presentato istanza di accesso ai documenti del relativo procedimento. Specifica il ricorrente di avere stipulato un accordo transattivo con il comune di Vimercate e la S.p.A. che prevedeva che nel centro commerciale e nel suo eventuale ampliamento non vi sarebbero stati ulteriori insediamenti commerciali; pertanto l'istanza è volta a conoscere se nelle more è intervenuta una modifica del suddetto accordo ed, eventualmente, tutelare nelle sedi opportune i propri interessi e quelli degli associati.

L'amministrazione comunale ha negato l'accesso ai chiesti documenti atteso che la S.p.A. ha fornito proposte in ordine alla redazione del piano di governo territoriale e che tale presentazione non ha dato luogo ad alcun procedimento.

Avverso il diniego dell'amministrazione comunale ha presentato ricorso, chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare al comune resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Diritto

Il ricorso è inammissibile, per incompetenza.

L'art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990 delimita l'ambito della competenza della Commissione, devolvendole esclusivamente il riesame delle determinazioni relative al diniego di accesso o al differimento adottate da amministrazioni centrali o periferiche dello Stato.

Ove tali determinazioni siano state adottate da amministrazioni comunali, provinciali e regionali la competenza al riesame delle stesse è attribuita al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, o, qualora tale organo non sia stato istituito, al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) – Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali

Fatto

Il dott., quale partecipante non ammesso alle prove orali del concorso per esami ad otto posti di dirigente amministrativo preso il MIUR, ha chiesto alla medesima amministrazione di potere accedere ai seguenti documenti:

1. elaborati del ricorrente;
2. elaborati dei candidati ammessi a sostenere la prova orale;
3. verbali della commissione esaminatrice relativi ai criteri di valutazione, alle correzioni, all'attribuzione dei voti e, infine, all'abbinamento dei risultati.

Specifica il ricorrente che i documenti sono necessari per potere eventualmente tutelare i propri diritti nella sede giudiziaria.

L'amministrazione, con nota del 19 giugno, sulla base dell'art. 3, comma 2 del Decreto Ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, ha concesso l'accesso ai documenti di cui al punto n. 1, ossia gli elaborati del ricorrente, mentre l'ostensione dei documenti di cui ai punti nn. 2 e 3 è stata differita "fino alla conclusione delle diverse fasi del procedimento concorsuale, ai cui fini gli stessi sono preordinati".

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva che il diniego opposto dall'amministrazione resistente col provvedimento del 19 giugno u.s. è basato sulla citata disposizione regolamentare che stabilisce che l'accesso "agli elaborati ed alle schede di valutazione è consentito in relazione alla conclusione delle varie fasi del procedimento, ai cui fini gli atti stessi sono preordinati. Fino a quando il procedimento non sia concluso, l'accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti".

Pertanto, rilevata l'impossibilità di disapplicare la previsione regolamentare, pur di dubbia legittimità, posta a fondamento dell'impugnato diniego, non essendo dotata dei necessari poteri, la Commissione sul punto non può che respingere il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: di & C s.n.c.
contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Dipartimento della
Pubblica Sicurezza – sottosezione Polizia Stradale di Bellano

Fatto

Il legale rappresentante della di & C s.n.c. a seguito di un sinistro stradale coinvolgente un trattore ed un semirimorchio della società medesima, ha presentato il 9 maggio 2009, istanza di accesso ai seguenti documenti:

1. rapporto dell'incidente stradale e gli eventuali allegati;
2. documentazione attestante eventuali segnalazioni e contestazioni effettuate in merito all'oggetto;
3. foglio di registrazione del dispositivo crono tachigrafico del giorno del sinistro ritirato dal personale della polizia stradale;
4. restanti documenti relativi al sinistro, qualora esistenti.

Specifica il legale rappresentante della società ricorrente che i documenti sono necessari per valutare l'opportunità di tutelare nelle sedi opportune i propri diritti.

Avverso il silenzio diniego dell'amministrazione la società ricorrente ha presentato ricorso, chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto per potere valutare l'opportunità di procedere alla tutela dei propri diritti.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal Consiglio di Stato e dal giudice amministrativo di prime cure il quale ha ribadito che, "in merito alla oggettiva utilità o meno della documentazione richiesta nel corso di un giudizio pendente ovvero alla proponibilità del giudizio ovvero ancora alla semplice valutazione da parte dell'interessato circa la opportunità o meno di agire in sede giurisdizionale, nessun apprezzamento deve essere effettuato né dall'Amministrazione destinataria dell'istanza né da parte del giudice amministrativo, sempre che l'interessato abbia dichiarato e motivato il suo interesse a tutelare la posizione soggettiva vantata tramite la conoscenza del contenuto degli atti richiesti".

Considerato quanto esposto, i documenti richiesti dal ricorrente dovranno essere esibiti, nella forma della presa visione e della copia, salvo il rispetto del segreto di indagine.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) –
Direzione Centrale Risorse Umane – Area Acquisizione Risorse

Fatto

La dott.ssa, dopo avere sostenuto le prove orali del concorso pubblico per esami a trentacinque posti per dirigente amministrativo di seconda fascia, il 2 maggio 2009, ha presentato all'INPS istanza di accesso al relativo verbale, al fine di tutelare la propria posizione in ordine alla formazione della graduatoria.

Avverso il silenzio diniego dell'amministrazione la ricorrente ha presentato ricorso, chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

La ricorrente, con nota del 6 luglio, ha comunicato di avere avuto copia dei documenti richiesti.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Direzione Didattica Statale – 3 Circolo

Fatto

....., in qualità di insegnante della scuola primaria 3° Circolo Didattico di e di rappresentante sindacale della RSU di base, il 25 giugno 2009, ha presentato istanza di accesso alle domande di iscrizione alle classi prime scuola primaria a.s. 2009/2010. L'amministrazione, al fine di tutelare il diritto alla tutela dei dati personali dei genitori che hanno presentato domanda di iscrizione dei propri figli presso il circolo didattico, ha negato l'accesso ai chiesti documenti.

Specifica, inoltre, l'amministrazione che il procedimento di formazione delle classi e di assegnazione del docente alla classe non è ancora concluso e che, pertanto, non sono stati emanati i relativi decreti, giustificativi, a parere dell'amministrazione, dell'interesse ad accedere ai documenti su indicati.

La ricorrente, con ulteriore istanza del 27 giugno 2009, ha chiarito che il dirigente scolastico nel corso della riunione del consiglio di equipe dell'11 e del 15 giugno 2009, ha provveduto a comunicare a tutti i docenti di scuola primaria l'assegnazione alle classi; in particolare, la ricorrente è stata assegnata alla classe 1 sez. B ha chiesto, poi, di potere accedere al modello in bianco della domanda di iscrizione alle classi prime di scuola primaria a.s. 2009/2010 utilizzato dal Circolo Didattico, al fine di conoscere la tipologia di dati ivi contenuti.

Avverso il diniego dell'amministrazione ed il silenzio la ricorrente ha presentato ricorso, chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

L'amministrazione scolastica, con memoria del 6 luglio, ha specificato che il modulo di iscrizione utilizzato dalla scuola, essendo conforme a quello ministeriale, è reperibile in via informatica ed è a disposizione di chiunque presso la segreteria.

La dirigente scolastica, ha chiarito, poi, che presso l'albo della scuola, a disposizione del pubblico, è consultabile l'elenco di tutti gli alunni iscritti e che frequenteranno le classi prime dell'anno scolastico 2009/2010, con l'indicazione del nome, del cognome e della data di nascita. Con riferimento alla motivazione posta a base del provvedimento di rigetto, l'amministrazione resistente ha affermato che il diritto alla protezione dei dati personali degli iscrivendi alunni debba prevalere sul diritto di accesso della ricorrente atteso che i moduli di iscrizione contengono informazioni relative alla professione dei genitori, al diritto degli studenti di avvalersi o no della religione cattolica ed, infine, il numero di telefono e il recapito. Ribadisce, ancora, la dirigente scolastica, che, la ricorrente è priva di un interesse ad accedere ai documenti atteso che non è stato ancora emanato il decreto di assegnazione dei docenti alle classi.

Diritto

Con riferimento all'istanza di accesso del 25 giugno 2009, preliminarmente la

Commissione rileva la presenza di soggetti controinteressati all'ostensione nelle persone dei genitori degli alunni che hanno presentato domanda di iscrizione alle classi prime scuola primaria a.s. 2009/2010.

In particolare, il ricorso è inammissibile con riferimento ai nominativi degli alunni contenuti nell'albo scolastico, atteso che, trattandosi di terze persone controinteressate, individuate in sede di presentazione della richiesta di accesso, il ricorso doveva essere loro notificato, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c), del d.P.R. n. 184 del 2006.

Nel caso in cui siano state presentate ulteriori domande di alunni successivamente non iscritti presso la scuola primaria, questa Commissione, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di controinteressati allo stato non individuabili dal ricorrente e dalla Commissione, invita l'amministrazione a notificare loro il gravame presentato da ai sensi dell'art. 12, comma 5, d.P.R. n. 184 del 2006.

Per quanto riguarda il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione in ordine alla domanda di accesso del 27 giugno 2009, non essendo decorso il termine di trenta giorni, previsto dalla legge, il ricorso è da respingere.

PQM

Con riferimento all'impugnativa avverso il provvedimento di diniego del 25 giugno, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara parzialmente inammissibile, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c), del d.P.R. n. 184 del 2006.

Per quanto riguarda l'impugnativa avverso il presunto silenzio sull'istanza di accesso del 27 giugno, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia

Fatto

Il Sig. il 2 maggio 2008, ha chiesto all'Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia di estrarre copia del telegramma trasmesso dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia in data 28 agosto 2006, al prof., relativo alla proposta di nomina in ruolo per l'anno scolastico 2006/2007, classe di concorso A033 – Educazione tecnica nella scuola media per i docenti inclusi nella graduatoria di concorso ordinario di cui al D.M. 23 marzo 1990. Specifica il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per potere, eventualmente, valutare l'opportunità "di tutelare i propri diritti innanzi ad organi internazionali preposti alla salvaguardia dei diritti umani, ivi compreso il diritto di accesso al pubblico impiego in condizioni di uguaglianza, nonché per la salvaguardia della propria salute ed incolumità personale".

Chiarisce il Sig. di avere avuto accesso ai documenti relativi al prof., ma non al telegramma su indicato, documento, utile per valutare se l'UPS di Foggia si sia attenuto al principio dello scorrimento della graduatoria

Avverso il silenzio rigetto il Sig. ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Diritto

Preliminarmente questa Commissione rileva che il ricorso in esame non può essere accolto poiché l'istanza formulata investe dati di un terzo controinteressato già individuato in sede di presentazione dell'istanza di accesso, al quale lo stesso doveva essere notificato, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c), del d.P.R. n. 184 del 2006.

Nel caso di specie, infatti, al Signor erano note le generalità del soggetto controinteressato, quindi lo stesso avrebbe dovuto, e potuto, provvedere alla notifica del presente ricorso nei loro confronti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Questura di Torino

Fatto

Il Sig., dopo essere stato ammonito, ai sensi del d.l. n. 11 del 2009 recante “misure di contrasto alla violenza sessuale e stalking, ad attenersi a condotte conformi alla legge e ad astenersi da qualsiasi atteggiamento molesto o minaccioso nei confronti della Sig.ra, ha presentato istanza di accesso alla questura di Torino, avente ad oggetto i documenti contenuti nel relativo fascicolo.

L'amministrazione, con nota del 6 giugno u.s. ha negato l'accesso ai chiesti documenti sulla base dell'art. 3, comma b) del D.M. n. 415 del 1994 e successive modificazioni recante “Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso”,

Avverso il silenzio rigetto il ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Con memoria del 13 luglio il ricorrente ha comunicato che la questura di Torino ha consentito l'accesso alla richiesta di ammonimento della Sig.ra, ma non gli altri documenti inseriti nel relativo fascicolo, tra i quali le sommarie informazioni rese dalla Sig.ra il 20 aprile u.s. ad integrazione della richiesta di ammonimento.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva che il diniego opposto dall'amministrazione resistente col provvedimento del 6 giugno u.s. è principalmente basato sulla citata disposizione regolamentare che, per tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità, sottrae all'accesso, tra gli altri documenti, le “relazioni di servizio, informazioni ed altri atti o documenti inerenti ad adempimenti istruttori relativi a licenze, concessioni od autorizzazioni comunque denominate o ad altri provvedimenti di competenza di autorità o organi diversi, compresi quelli relativi al contenzioso amministrativo, che contengono notizie relative a situazioni di interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica e all'attività di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che, per disposizioni di legge o di regolamento, ne siano previste particolari forme di pubblicità o debbano essere uniti a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità”. Pertanto, rilevata l'impossibilità di disapplicare la previsione regolamentare posta a fondamento dell'impugnato diniego, non essendo dotata dei necessari poteri, la Commissione sul punto non può che respingere il ricorso.

PQM

PLENUM 14 LUGLIO 2009

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.